

Verbale n. 197/2017

L'anno duemiladiecisette addì 3 del mese di Novembre alle ore 10,00 in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la IV C.C.P. e seguita nota di convocazione prot. n. 25525 del 07.11.2017 contenente il seguente o.d.g.: 1) Regolamento per la collocazione di strutture pedonarie ed autostradali in aree pubbliche. 2) Regolamento per utilizzo strutture aree pubbliche "Piazze Sgricciò". 3) Programmazione lavori. 1) Barre ed esentuali. Alle ore 10,00 sono presenti: il Presidente Salvatore Giuffridò, il Componente Blecido Caporlingua, il Consigliere Vincenzo Caporale in sostituzione del Componente assente Vincenzo Triguemmi con giusta delega agli atti della IV C.C.P. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La Commissione inizia i lavori e apre un dibattito per discutere su come garantire la viabilità veicolare e flussi pedonali. Alle ore 10,18 entra il Consigliere Grazia Ventura in sostituzione del Componente assente Blecido Furnari, con giusta delega agli atti della IV C.C.P. La Commissione così composta prosegue nei lavori, e concluso il dibattito procede nella stesura e discussione dell'art. 5 "Viabilità e flussi pedonali" comma 1, 2, 3. Si fa presente che la Commissione inoltre integra il comma 6 dell'art. 4, constatata la mancanza dei funzionari invitati e cui la Commissione deve domandare alcuni chiarimenti, la stessa alle ore 10,55 chiude i lavori. Letto, (ed allegato fino ad oggi i lavori svolti) confermato e sottoscritto.

Il Segretario
D. A. Dondazzo

I Componenti
Salvatore Giuffridò
Vincenzo Caporale
Grazia Ventura

Il Presidente
Salvatore Giuffridò

Comune di Biancavilla



**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI
STRUTTURE PRECARE ED AMOVIBILI IN AREA
PUBBLICA.**

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee ed amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente nonché alle norme per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico anche mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, come gazebi, pedane, tettoie, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, lampade per il riscaldamento e similari, con copertura esclusivamente in telo o stoffa sulla sola falda di copertura, pergolati e similari.
2. In ogni caso tali strutture devono sempre presentare caratteristiche tecniche/costruttive ed eventuali sistemi di fissaggio/ancoraggio che ne connotino la loro reale temporaneità e la loro facile e rapida rimozione.
3. Materiali e caratteristiche costruttive devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 3 – Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili :

1. Gazebo: struttura portante in metallo o legno, costituita da pedana in legno e copertura superiore, di pianta riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono, aperta su tutti i lati, oppure tompagnata secondo quanto stabilito nel presente articolo. I gazebo dovranno avere un'altezza massima di metri tre, la copertura dovrà essere realizzata in materiale impermeabile ed ignifugo. La struttura dovrà essere aperta su tutti i lati oppure tompagnata sino ad una altezza di metri 1,20, misurata a partire dalla quota di calpestio della pedana (se presente), con materiali quali legno, vetro, plexiglass o similari e per la rimanente parte con tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente per consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno. Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.

2. Pergolati: altezza massima 3 metri

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa. La struttura che non

dovrà avere grondaie e pluviali non potrà essere tamponata; è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela.

3. Tettoia : struttura costituita da uno o più spioventi, di solito poggianti su pilastri e in parte sul muro perimetrale di un edificio: serve a coprire l'ambiente sottostante, lasciandolo però aperto verso lo spazio circostante. Le tettoie avranno un'altezza massima di metri tre, saranno costituite da montanti e travi in legno, ferro, acciaio o similari, non potranno essere tompagnate e la loro copertura sarà realizzata con materiali impermeabili e ignifughi.

Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.

4. Le pedane dovranno essere realizzate in legno in modo da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

5. Tende parasole: riparo di stoffa o materiale impermeabile, steso sopra una o più aperture esterne all'edificio; le tende parasole sono vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale. Nelle strade fornite di marciapiedi, l'oggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm dal ciglio del marciapiede. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a metri 2,50 dal marciapiede. In osservanza del D.P.R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di metri 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di 1,00 metri alla libera circolazione. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. Inoltre: non è ammesso il tamponamento laterale e non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome/logo del locale. Durante il periodo di chiusura dell'attività le tende parasole dovranno essere chiuse.

6. Gli ombrelloni non devono superare la superficie dell'area concessa. La struttura dovrà essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato, i colori dovranno essere di tonalità chiara. L'area concessa potrà essere perimetrata con l'utilizzo di strutture mobili non fissate sul suolo mediante pannelli in plexiglas e/o vetro e/o di altezza non superiore a cm. 60, collocati su una base/struttura in legno e/o metallo di altezza dal piano di calpestio non superiore a cm. 60, di altezza complessiva massima di mt. 1,20. Non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio.

7. Le fioriere devono essere costituite semplicemente da vasi adagiati al suolo o da portavasi in: terracotta, pietra, legno o ferro di altezza massima, compresa la vegetazione, di 1,20 metri. Il colore deve essere intonato all'arredo. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.

8. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla

normativa vigente e devono essere collocati all'interno dell'area occupata.

9. I tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini.

ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari

1. Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate con l'espressa indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi.

2. L'area di concessione del suolo pubblico o del suolo privato ad uso pubblico non potrà superare la superficie dell'esercizio principale a cui è annesso, fino ad un massimo di mq 30 e sempre che non ne derivi ostacolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore mq. 20 potranno essere concessi spazi fino ad un massimo di 20 mq, salvo deroghe motivate.

3. Nell'area occupata deve essere preferibilmente mantenuta in vista la pavimentazione esistente. Sono ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio solo in particolari condizioni del fondo fondo inclinato, con eccessiva pendenza oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati.

4. Non è consentito installare strutture precarie ed amovibili se per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo deroghe motivate e relative ai periodi coincidenti con le festività patronali o periodi estivi.

5. Le aree oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con gazebo non potranno in alcun modo superare la superficie massima di due moduli, cioè pari a ml 4 x 7, per il modulo quadrato e di ml 2 x 8 per quello rettangolare, salvo deroghe motivate e per le strutture già esistenti. Non potranno comunque eccedere il fronte prospiciente l'attività alla quale afferiscono.

6. In prossimità di scuole o di esercizi di pubblica utilità è possibile l'occupazione di suolo pubblico soltanto nei periodi di chiusura.

Art. 5 – Viabilità veicolare e flussi pedonali

1. Tutte le strutture previste all'art. 3 del presente regolamento, non dovranno interferire con la viabilità veicolare e pedonale, non creare pregiudizio alla fruizione di pubblici servizi e non costituire barriera architettonica.

2. In prossimità di incrocio il gazebo non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, così come previsto dall'art. 18 del Nuovo Codice della Strada.

3. Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei

marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. I gazebo e le pedane che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

5. Sono da escludere le occupazioni di suolo pubblico frontali e/o contrapposte ad attività già esistenti che usufruiscono di spazi all'aperto. Dovrà sempre rimanere lungo le vie pubbliche anche se pedonali una carreggiata libera e idonea a consentire il passaggio eventuale di mezzi di soccorso.

6. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione preventiva del parere del Comando VV.UU. su profili inerenti la circolazione e la sicurezza di veicoli e pedoni.

ARTICOLO 6 – Manutenzione e Responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

4. Per le strutture precarie ed amovibili senza struttura portante, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi o accantonati, dinanzi il pubblico esercizio nel giorno e negli orari di chiusura.